



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N° 23 /2018

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°12742 in data 17/04/2018, con la quale la NAUTILIS S.r.l. ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza di sicurezza della navigazione tesa a disciplinare gli specchi acquei posti presso le bocche di porto di Lido e Malamocco, al fine di eseguire alcune videoispezioni subacquee – lavorazioni connesse all'installazione delle paratoie per conto dell'impresa Consorzio Venezia Nuova;

VISTA: la *mail* in data 19/04/2018 del Consorzio Venezia Nuova, con la quale è stato partecipato l'"Atto d'impegno" con cui vengono affidati gli interventi propedeutici alla posa delle paratoie di San Nicolò alla ditta Nautilus S.r.l.;

RITENUTO: opportuno disciplinare la navigazione in presenza dell'unità impegnata nelle riprese di che trattasi, ai soli fini di salvaguardare la sicurezza della navigazione nonché la pubblica e privata incolumità;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che **dal giorno 26/04/2018 al 04/05/2018**, la Nautilus S.r.l., effettuerà videoriprese subacquee presso la bocca di Lido San Nicolò mediante impiego di squadra Operatori Tecnici Subacquei (OTS).

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", tutte le unità in transito nelle vicinanze degli specchi acquei interessati dall'attività in parola, meglio evidenziati nello stralcio planimetrico allegato alla presente per formarne parte integrante, devono procedere alla minima velocità necessaria per il governo in sicurezza, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale operante e mantenendo una distanza di sicurezza dall'unità appoggio non inferiore a metri 100 (cento).

Articolo 2

Il Comandante del mezzo nautico d'appoggio deve osservare le seguenti prescrizioni particolari:

- adottare ogni opportuno accorgimento affinché non si generino, seppur accidentalmente, eventuali ostacoli e/o intralci alla navigazione nelle acque prossime a quelle di operatività;
- mantenere un continuo contatto radio, sui canali 16 e 13 VHF con l'Ufficio Traffico di questa Capitaneria di porto, in modo da essere a conoscenza dei movimenti delle navi nella zona interessata e poter così, in relazione ai medesimi, adeguatamente coordinare le proprie manovre;
- interrompere le operazioni e disimpegnare l'area di attività su specifica indicazione della Capitaneria di porto di Venezia, al fine di non intralciare le manovre di evoluzione o il normale transito nella zona interessata delle unità navali;
- esporre a riva, durante l'esecuzione delle attività, i segnalamenti prescritti dal vigente Regolamento per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72).

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- degli articoli 1174, comma 1 e 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, 23/04/2018

 IL COMANDANTE
CA (CP) Goffredo BON


Allegato all'Ordinanza n°23 del 23/04/2018



Legenda:
○ Acque intervento

